

NOTIZIE FLASH:

NUOVA SABATINI GREEN

La norma è stata istituita per favorire l'accesso al credito di micro, piccole e medie imprese.

Lo stanziamento delle risorse previste da questa normativa è finalizzato alla realizzazione di finanziamenti, anche mediante leasing finanziario in macchinari, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione ad uso produttivo.

La **Legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stanziamento di ulteriori 150 milioni di euro** per dare un certa continuità operativa alla "Nuova Sabatini".

La Nuova Sabatini Green indica che le imprese che possono accedere alle agevolazioni sono quelle che:

- Sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio dello Stato italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dal registro dell'iscrizione delle imprese.
- Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali di liquidazione
- Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione anche successivamente alla data di presentazione della domanda
- Non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà"

La Sabatini Green prevede che il finanziamento debba essere utilizzato per la realizzazione di progetti nel territorio nazionale che abbiano ad oggetto:

1. Investimenti in Beni Strumentali
2. Investimenti 4.0
3. Investimenti Green

I finanziamenti devono avere una propria autonomia funzionale, non sono ammessi finanziamenti di parti di macchinari o componenti che non soddisfino i requisiti sopra elencati, ad eccezione i finanziamenti che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo.

Non sono ammissibili i programmi relativi alla sola sostituzione di beni esistenti.

Il programma si considera avviato quando si verifica una di queste condizioni:

- L'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti come la stipula di contratti o conferme d'ordine per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature.
- Sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma
- Sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi ad uno o più beni che compongono il programma.

I programmi devono essere conclusi **entro 12 mesi** dalla data di stipula del contratto di finanziamento, e per stabilire tale termine, viene presa come riferimento la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma, o la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni in caso di leasing finanziario.

I beni in oggetto **non possono essere ceduti, o distratti dall'uso produttivo** previsto nei 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimento.

A partire dal 1 Gennaio 2023 le domande dovranno essere presentate **esclusivamente in via telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione "Gestione nuove domande"** della piattaforma informatica dedicata alla misura.

E' obbligatorio effettuare l'accesso con utenza SPID associata a persona fisica; l'accesso con le credenziali delle imprese beneficiarie è consentito solamente per abilitare almeno due utenze SPID.

Per le aziende che hanno trasmesso una nuova domanda, in data antecedente al 31 Dicembre 2022, e non sia già beneficiarie della Nuova Sabatini, è previsto l'invio delle credenziali via PEC e successivamente dovranno abilitare almeno due utenze SPID per l'accesso al portale.

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI ALLE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE

Con la Legge di Bilancio 2021 era stato previsto l'istituzione di un fondo per garantire lo sviluppo del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Uno specifico decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali ha definito le modalità di concessione di un contributo a riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese agricole di produzione primaria di fiori e piante ornamentali.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione devono essere iscritte all'**Inps** e all'Anagrafe delle aziende agricole (**SIAN**) in possesso di fascicolo aziendale validato nel corso del 2022 con codice attività:

- **1.19.1** Coltivazione di fiori in piena aria, per le imprese che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda
- **1.19.2** Coltivazioni di fiori in colture protette
- **1.30** Riproduzione delle piante per le imprese che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti.

Il contributo non spetta invece per:

- Soggetti che abbiano cessato l'attività alla data di entrata in vigore del Decreto (19-10-2022)
- Soggetti costituiti successivamente al 31-08-2022
- Alle imprese soggette a sanzioni dovute in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina.

Il contributo spetta in queste misure:

- **30% dei maggiori costi sostenuti** al netto di IVA per le imprese costituite **prima dell'01-03-2021**; tale data deve risultare dal SIAN come data di apertura della partita IVA. Il contributo spetta nel caso in cui i costi per l'acquisto delle risorse energetiche relative al periodo 01-03/31-08-2022 siano superiori di almeno il 30% rispetto ai costi sostenuti nello stesso periodo del 2021.

- **30% dei maggiori costi sostenuti** al netto di IVA per le aziende costituite **dal 01-03-2021 al 31-08-2021** risultante dal SIAN come data di apertura di partita IVA che abbiano sostenuto costi per l'acquisto delle risorse energetiche nel periodo 01-03-2022/31/08/2022 superiori di almeno il 30% rispetto ai costi sostenuti dalla data di costituzione fino al 31-08-2021, rapportato, pro quota, ad una durata semestrale.

- **15% del valore delle spese energetiche** sostenute nel periodo **01-03-2022/31-08-2022** o nel periodo di minor durata se costituite successivamente all'01-03-2022, per le aziende costituite dal 01-09-2021 al 31-08-2022 risultante dal SIAN come data di apertura della partita IVA

I costi riguardanti per la quantificazione del contributo sono quelli relativi all'acquisto di energia elettrica, gas metano, GPL, gasolio e biomasse.

La domanda per il riconoscimento del contributo **va presentata all'Agea entro il 27-02-2023 attraverso l'assistenza del CAA**, dopo aver presentato o aggiornato e validato il fascicolo aziendale.

Con riguardo al periodo di riferimento della fattura si segnala che:

- Va riportato il solo mese che rientra nel periodo di riferimento se la fatturazione è su base mensile
- Va riportato il bimestre anche se rientra parzialmente nel periodo di riferimento nel caso di fatturazione bimestrale in cui il periodo indicato sia a cavallo del periodo di riferimento
- Va inserito il periodo di utilizzo per gli acquisti di gasolio, GPL, biomasse avvenuti non con cadenza mensile se l'acquisto è avvenuto prima del semestre di riferimento, ma l'utilizzo è avvenuto durante il semestre stesso.

L'Agea effettua le verifiche necessarie alla concessione dell'aiuto e, verificata la completezza e la conformità delle informazioni, determina l'ammontare del contributo spettante a ciascun richiedente.

In caso di esito positivo l'Agea registra l'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti e comunica al beneficiario il riconoscimento e l'ammontare del contributo.

Per consentire una più rapida erogazione dell'aiuto, l'Agea può effettuare entro il 31-12-2022 un pagamento in acconto pari al 90% del contributo spettante ed erogare a saldo il restante 10%.

TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Con la Legge di Bilancio del 2023, il Legislatore ha finalmente cercato di colmare il vuoto interpretativo determinato dalla mancata regolamentazione dei proventi realizzati mediante la **Cripto-Attività**.

Per Cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando le tecnologie di registro distribuiti o tecnologie analoghe.

Con l'introduzione della lettera c-sexies) al comma 1 dell'art.67 del TUIR è stato disposto che rientrano nella disciplina dei redditi diversi:

- Plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta, detenzione di cripto-attività, comunque denominate
- Non inferiori complessivamente a 2.000 euro.

La soglia di esenzione è stata inserita per evitare di tassare importi non rilevanti che in genere si riferiscono ad operazioni ricorrenti di valore basso.

Per determinare questi redditi è previsto che le plusvalenze sono:

- Determinate dalla differenza tra il corrispettivo percepito o il valore delle cripto-attività permutate e il costo o valore d'acquisto
- Sommate alle minusvalenze (se realizzate).

E' prevista la possibilità di riportare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze per un importo superiore ai 2.000 euro dei periodi successivi non oltre il quarto; per avere questa possibilità è necessario che le minusvalenze vengano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata ottenuta.

La disciplina transitoria prevede la deduzione delle minusvalenze dalle plusvalenze per le operazioni già realizzate all'01-01-2023

In caso di provenienza per:

- **Successione** si assume il valore definito o quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione
- **Donazione** si assume come costo quello del donante.

Per l'attività in esame si applica l'imposta sostitutiva del 26 %; a riguardo è bene specificare che il contribuente ha la possibilità di optare per il regime amministrato o per il regime del risparmio gestito.

Anche i detentori di cripto-attività, siano essi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, che detengono investimenti, attività di natura finanziaria all'estero sono tenuti ad assolvere l'obbligo del monitoraggio fiscale compilando il Quadro RW del Modello Redditi.

Se le cripto-attività sono detenute a titolo d'impresa non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione di queste attività alla data di chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione al conto economico. La non rilevanza si applica anche ai fini IRAP.

Viene prevista anche la possibilità, per i soggetti che detengono cripto-attività all'01-01-2023, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto o il valore d'acquisto alla medesima data, versando un'imposta sostitutiva del 14%; l'imposta può essere versata in un'unica soluzione entro il 30-06-2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo a partire dal 30-06-2023 e sulle rate successive alla prima verranno applicati interessi per il 3% annuo, che saranno corrisposti contestualmente al versamento della rata.

In seguito all'esercizio di tale opzione il valore di riferimento non sarà più quello relativo alla data di acquisto ma quello risultante alla data del 1 Gennaio 2023; tale valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis, articolo 68 del TUIR.

Regolarizzazione cripto-attività non dichiarate

Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, che non hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi

- Le cripto-attività detenute entro la data del 31 Dicembre 2021
- i redditi sulle stesse realizzati

possono presentare un'apposita dichiarazione (un'istanza di emersione) attraverso la quale possono dichiarare tali attività.

E' doveroso fare una precisazione per distinguere i casi in cui non si è realizzato alcun reddito dai casi in cui si conseguito un reddito nel periodo di riferimento.

Nella prima ipotesi la regolarizzazione avviene attraverso:

- la presentazione della dichiarazione con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta

- il versamento della sanzione nella misura dello 0,5 % per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate
- Nella seconda circostanza è possibile regolarizzare la posizione mediante:
- la presentazione della dichiarazione
 - il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 % del valore delle attività detenute al termine di ogni anno al momento di realizzo
 - il versamento di un'ulteriore somma pari allo 0,5 % per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi per l'omessa indicazione del quadro RW

Imposta di bollo sulle crypto-attività

L'applicazione dell'imposta di bollo è prevista sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività nella misura del 2 per mille annui.

Per le crypto-attività detenute presso intermediari non residenti è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle stesse attività detenute da soggetti residenti in Italia nella stessa misura del due per mille da versare secondo le modalità e termini previsti per le imposte sui redditi.

SCADENZIARIO:

16 febbraio

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi, per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni relativi ai contratti di locazione breve (gennaio 2023)

Iva: liquidazione e versamento mese di Gennaio 2023 e IV trimestre 2022 (trimestri speciali)

Imposta Sugli Intrattenimenti: versamento imposta mese di gennaio 2023

Contributi Previdenziali: versamento contributi relativi al mese di Gennaio 2023 Inps lavoratori dipendenti, Inps Gestione Ex Enpals lavoratori dello spettacolo, Inps Gestione ex INPGI giornalisti professionisti, Gestione separata INPS committenti

Contributi IVS Artigiani e Commercianti: versamento IV quota fissa 2022 su reddito minimale

Autoliquidazione INAIL: versamento premio (regolarizzazione 2022 e anticipo 2023) o I rata

20 febbraio

Contributi Enasarco: versamento contributi IV trimestre 2022

28 febbraio

Imposta di Bollo: versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il IV trimestre 2022

Comunicazione/Adesione o revoca del regime agevolato contributivo forfetari: al fine di beneficiare del regime agevolato contributivo nel 2023, o di revocare lo stesso per fuoriuscita 2023, i contribuenti forfetari trasmettono telematicamente all'Inps l'apposita domanda